



DI NICOLA MONDELLI

Si mantiene alta la tensione tra i 130 mila docenti e i 34 mila amministrativi, tecnici e ausiliari in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti dall'articolo 1 della legge 23 agosto 2004 per l'accesso alla pensione anticipata di anzianità o, se donne, di vecchiaia. La causa sta nelle incertezze sui tempi e sulla natura delle modifiche che il governo intende apportare alla predetta legge, unitamente alla mancata risposta alla domanda se potranno continuare a fare affidamento, come la logica e il rispetto di una legge dello stato vorrebbe, su quanto prevedono i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 della legge 243/2004.

Per meglio comprendere la valenza della domanda è sufficiente riassumere il contenuto delle suddette disposizioni.

Il comma 3 dispone, tra l'altro, che il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2007 i requisiti anagrafici e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della

C'è incertezza sulle modifiche che il governo vuole portare alla legge 243/2004

Pensioni con il fiato sospeso

In bilico 160 mila tra docenti e personale Ata

legge 243/2004 (non meno di 57 anni di età e 35 di contribuzione, ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, 39 anni di contribuzione), conserva il diritto alla prestazione pensionistica di anzianità secondo la predetta normativa. Il comma 4 dispone che nei confronti del lavoratore di cui al comma 3, i periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di conseguimento e n t o del diritto alla pensione s o n o computati, ai fini del calcolo della misura della pre-

stazione, secondo i criteri vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 243. Il comma 5 dispone, infine, che il lavoratore di cui al comma 3 può liberamente esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui al predetto comma 3, indipendentemente da ogni modifica della normativa. Lo spirito e la lettera della legge dovrebbero, in uno stato di diritto, garantire nel tempo ciò che essi hanno voluto dire. Nel campo previdenziale, purtroppo, non sempre ciò si è verificato.

Di qui le preoccupazioni e le tensioni del personale della scuola che vede avvicinarsi il termine entro il quale può presentare, o revocare se già presentata, la domanda di cessazione dal servizio con effetto dal 1° settembre 2007 (termine che a tutt'oggi resta fissato al 10 gennaio 2007) non avendo la sicurezza che potrà sempre beneficiare di quanto dispongono i predetti tre com-

mi. Alle incertezze sul proprio futuro pensionistico non può corrispondere, come sembra si stia verificando, una corsa a presen-



Cesare Damiano

Tempi stretti per Espero

DI LUCA SIGNORELLO

Il personale della scuola, in particolare quello già in regime di calcolo del trattamento pensionistico con il sistema contributivo, ha meno di due mesi di tempo per aderire al fondo pensione complementare Espero e beneficiare dell'incentivo dello 0,50% un tantum concesso dallo stato appunto a chi aderisce al fondo entro il 31 dicembre 2006. Ma al di là dell'incentivo che per quanto modesto non sarebbe da buttare via, è l'opportunità che è offerta al solo personale della scuola di costituirsi una pensione integrativa da affiancare, all'atto della cessazione dal servizio, a quella modesta che gli corrisponderà l'Inpdap che andrebbe colta senza esitazione.

In assenza di una pensione integrativa, infatti, ai docenti e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che allo stato può fare valere contributi previdenziali solo a partire dal 1° gennaio 1996, potrà essere liquidata dall'Inpdap all'atto della cessazione dal servizio un trattamento pensionistico la cui misura, alla luce della normativa vigente legge 335/1995) risulterà, anche se con il massimo dell'anzianità contributiva, appena al di sopra del 50% dell'ultima retribuzione.

Se si considera inoltre che soprattutto i nuovi docenti entrano in servizio nella scuola avendo alle spalle una età anagrafica compresa mediamente tra i 30 e i 35 anni e pochi contributi previdenziali, la misura della loro pensione, che sarà calcolata tenendo conto non dell'ultima retribuzione ma dell'ammontare dei contributi versati nel corso della vita lavorativa, difficilmente addirittura corrisponderà al 50% dell'ultima retribuzione. La pensione integrativa che il personale della scuola può costruirsi sia aderendo al Fondo Espero che a fondi gestiti da banche o da società finanziarie, rappresenta infatti il solo strumento che potrà consentire di ricevere un trattamento pensionistico modesto ma più decoroso.

tere la domanda di cessazione dal servizio, con effetto, appunto, dal 1° settembre 2007, essendo questa la sola finestra disponibile per il personale della scuola che desidera, appunto, essere collocato in pensione.

Un esodo che potrebbe superare quello del 2006 che ha fatto registrare oltre 40 mila cessazioni dal servizio. Se dovesse realmente accadere ciò rappresenterebbe una autentica iattura per la scuola pubblica. (riproduzione riservata)

Permessi studio entro il 15 novembre

DI ANTIMO DI GERONIMO

Docenti, ultimi giorni per chiedere i permessi per studio. Gli insegnanti che intendono fruire delle 150 ore di permesso, per esercitare il diritto allo studio, hanno tempo fino al 15 novembre prossimo per presentare la domanda. L'istanza va indirizzata all'ufficio scolastico provinciale e inoltrata per via gerarchica, per il tramite dell'ufficio di segreteria della scuola di servizio.

Il diritto ai permessi, che può essere esercitato sia dai precari che dai docenti di ruolo, discende dall'articolo 3 del decreto del presidente della repubblica 23 agosto 1988, n.395. E vale per tutto il personale della pubblica amministrazione. Dunque, anche e soprattutto per i docenti, per i quali, le attività di studio rientrano direttamente nel relativo profilo professionale (si veda l'articolo 25 del contratto di lavoro). I permessi possono essere fruiti fino a un massimo di 150 ore per anno solare.

E sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, oppure di scuole abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico. La concessione dei permessi, però, non avviene automaticamente, perché l'amministrazione è tenuta ad osservare alcuni criteri elencati sempre nell'articolo 3 del decreto presidenziale.

In primo luogo, i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire del beneficio non dovranno superare il 3% del totale delle unità

in servizio all'inizio di ogni anno.

A parità di condizioni saranno ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso. Il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall'amministrazione.

Un volta ottenuto il permesso, per il tramite dell'inclusione nell'elenco degli aventi titolo che sarà redatto dall'ufficio scolastico provinciale, i docenti interessati avranno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.

Il personale interessato alle attività didattiche dovrà presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole e ai corsi e agli esami finali sostenuti. In mancanza delle certificazioni, i permessi già utilizzati saranno considerati come aspettativa per motivi personali. Fin qui la normativa generale.

Nel comparto scuola, però, la casistica relativa alla fruizione dei permessi è regolata anche da contratti stipulati a livello regionale.

I contratti, generalmente, si limitano a recepire la normativa generale e a chiarire alcuni aspetti potenzialmente fuorivi di contenzioso. Come per esempio, la possibilità di ottenere i permessi anche per studiare in vista degli esami oppure per mantenere i contatti con il relatore per l'eventuale tesi di laurea. (riproduzione riservata)

Assegnazioni provvisorie ko

DI ANTIMO DI GERONIMO

Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie disposte nel Veneto potrebbero essere dichiarate nulle. Il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, infatti, ha omesso di stipulare il relativo contratto con tutte le organizzazioni sindacali rappresentative. E dunque, a seguito di un ricorso giurisdizionale, ha annullato, in autotutela, i relativi accordi e ha deciso di rifare tutto da capo, riconvocando tutte le organizzazioni sindacali aventi titolo.

«La convocazione in questione (fissata per il 6 novembre scorso, ndr) si rende necessaria», si legge in una nota emanata il 30 ottobre scorso, «in quanto i contratti integrativi regionali sottoscritti in data 13/6/2006 e 13/7/2006 risultano viziati a causa della mancata convocazione del rappresentante dell'organizzazione sindacale Gilda

Unams, firmataria, in data 6/6/2006, del contratto collettivo integrativo nazionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie... per l'anno scolastico 2006/07».

L'ipotesi dell'annullamento dei movimenti, per quanto restituisce, non è impossibile. L'an-

nullamento, infatti, potrebbe fare seguito ad eventuali modifiche dell'accordo introdotte nella imminente tornata oppure ad eventuali ricorsi giurisdizionali. In quest'ultimo caso, però, sarebbero coinvolte solo le parti in causa.

Resta il fatto che viene affermato un principio importante secondo il quale i sindacati ammessi alle contrattazioni integrative nazionali hanno titolo a stipulare anche gli accordi decentrati. In caso contrario i relativi contratti sono nulli o, comunque, annullabili. (riproduzione riservata)

Non era stato sottoscritto il relativo contratto con tutti i sindacati